

COMUNE DI MILAZZO

(Provincia di Messina)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NOMINATO PER LA GESTIONE DELL'ENTE IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA N.127 DEL 16/05/2013

Deliberazione N. 12

OGGETTO: <u>Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote e tariffe per</u> l'anno 2014

del 10/07/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 10 del mese di luglio, alle ore 16:00, in Milazzo, nella Casa Comunale.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dottor Valerio DE JOANNON assistito dal Segretario Generale Dott. Santi ALLIGO;

VISTA la proposta di deliberazione n. 13 del 22.05.2014, di cui in oggetto ed il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta reca in calce il parere favorevole del responsabile dell'ufficio competente previsto dall'art.12 della L.R. n.30 /2000;

VISTO altresì il parere sfavorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 03.07.2014 ed allegato;

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto uniformandolo tuttavia al parere del Collegio dei Revisori dei Conti per cui l'aliquota per l'abitazione principale va applicata nella misura massima del 2,5 per mille;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra fra gli atti fondamentali di esclusiva competenza del Consiglio;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

VISTO l'ordinamento Enti Locali Vigente in Sicilia;

DELIBERA

- 1. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale ma con l'applicazione dell'aliquota del 2,5 per mille sull'abitazione principale conformemente con il parere reso dal Collegio dei Revisori allegato alla presente;
- 2. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi di legge, stante la necessità e l'urgenza di provvedere.



Proposta di deliberazione da sottoporre al Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 13 del 22/05/2014

Il proponente Assessore Dott. Giuseppe Midill

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le allquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228,;

CONSIDERATO che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2014 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma

restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'aliquota base dell'1 per mille

CONSIDERATO che, nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con familiare portatore di handicap;
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente:
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero:

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, connorma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 800.000,00
Cura del verde pubblico (escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)	€ 120.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e con Fondo Sviluppo Investimenti)	€ 200.000,00
Servizi di polizia locale (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	€ 200.000,00
Reti wi-fi pubbliche	€ 100.000,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio (escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione e fondi diversi)	€ 300.000,00
TOTALE	€ 1.720.000,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe:
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Commissario Straordinario n.11 del 10.07.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2014, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione¹;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014²;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2014 le tariffe deliberate ai fini TARES nel 2013, che garantiscono, sulla base del Piano finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio³:

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica, che il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell'immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi.
 - In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate.
 - Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell'immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;
- è possibile creare una specifica sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa;
- è possibile allo stesso modo creare una specifica sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.
 - La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell'attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni

di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999:

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che le tariffe approvate ai fini TARES nel 2013 con la deliberazione di Commissario Straordinario, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgherie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale:

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 viene riportato nella presente deliberazione:

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno:

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

Acconto	16 giugno	
Saldo	16 dicembre	
Acconto possessore	16 giugno	
Saldo Possessore	16 dicembre	
Acconto	30 settembre	
Saldo	30 dicembre	
	Saldo Acconto possessore Saldo Possessore Acconto	Saldo 16 dicembre Acconto possessore 16 giugno Saldo Possessore 16 dicembre Acconto 30 settembre

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione del Commissario Straordinario :

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Propone di deliberare

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dail'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per immobili strumentali all'attivià agricola	2,0 per mille

- 1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €200,00;
- di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, escluso le categorie A1/A8/A9	1,7 per mille
Aliquota per comodati	0,8 per mille per valori eccedenti i 500,00€
Aliquota per locati a residenti	0,8 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione	0,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,8 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,8 per mille
Aliquota per abitazioni principali di categoria A1 / A8 / A9	0,8 per mille

- 1. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti detrazioni per abitazione principale, specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, per cui in caso di incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di TASI e TARI.
- abitazioni con almeno un occupante portatore di handicap : riduzione del 20%;
- le abitazioni occupate esclusivamente da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente(ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all'importo annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS ; per analogia, tale esenzione è applicabile ai nuclei familiari che nel corso dell'anno di riferimento abbiano subito una riduzione dell'Isee dovuta a licenziamento o mobilità o cassa integrazione guadagni che abbia comportato l'equiparazione economica a quella sopra descritta. Tale esenzione è applicabile previa presentazione documentale e verifica da parte degli uffici preposti e verrà decurtata nell'anno successivo a quello di riferimento: riduzione del 100% ;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50%;
- 2. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TASI su tutti gli altri fabbricati diversi dalla abitazione principale:
 - riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
 - riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 15% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

4. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 52 % per cento mentre la restante parte è coperta dalle entrate correnti come individuate dall'ultimo bilancio approvato.

Tassa sui rifiuti (TARI)

- 1. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014, di cui si allega il Prospetto economicofinanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifluti (TARI):

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variab (€/persona/anno)	
1 componente	0,440489	68,31	
2 componenti	0,511836	57,50	
3 componenti	0,573877	41,82	
4 componenti	0,542690	38,34	
5 componenti	0,372244	40,43	
6 o più componenti	0,294693	39,50	

Utenze domestiche non residenti

Tariffa (€/mq/anno)

Non residenti	 € 2,80

Utenze non domestiche

Comuni oltre 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,315786	2,734524
Cinematografi e teatri	0,235586	1,874060

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,220549	2,515762
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,370923	2,023547
5. Stabilimenti balneari	0,295736	1,968857
6. Esposizioni, autosaloni	0,285711	1,968857
7. Alberghi con ristorante	0,706759	4,539309
8. Alberghi senza ristorante	0,541347	4,192936
9. Case di cura e riposo	0,546360	6,096164
10.Ospedale	0,546360	4,594000
11.Uffici, agenzie, studi professionali	0,586459	3,755412
12.Banche ed istituti di credito	0,586459	3,755412
13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,566410	3,609571
14.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,751871	4,820053
15.Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,456135	2,916825
16.Banchi di mercato beni durevoli	0,837083	5,356020
17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,751871	3,357995
18.Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,521297	4,852868
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,691721	4,411698
20.Attività industriali con capannoni di produzione	1,473667	6,289404
21.Attività artigianali di produzione beni specifici	0,461148	6,602963
22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,283193	8,203571

23.Mense, birrerie, hamburgherie	3,172896	20,308395
24.Bar, caffè, pasticceria	1,283193	8,203571
25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,223044	7,838967
26.Plurilicenze alimentari e/o miste	1,228056	7,857198
27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,215514	6,901937
28. Ipermercati di generi misti	1,368405	14,576833
29. Banchi di mercato genere alimentari	4,130279	26,451958
30. Discoteche, night club	0,957383	6,125333
31.Supermercato, pasta e pane, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari oltre 200 mq.	2,315763	7,911888

- 3. di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere conto del numero di occupanti e da elevare progressivamente in funzione della grandezza dell'immobile, secondo lo schema seguente:
 - superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori,: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari ad € 2,80/mg;
- 4. **Utenze soggette a tariffa giornaliera** La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per <u>l'attività</u> di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- 5. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TARI:
- abitazioni con almeno un occupante portatore di handicap: riduzione del 20%;
- le abitazioni occupate esclusivamente da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all'importo annuo, arrotondato ai

- € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS; per analogia, tale esenzione è applicabile ai nuclei familiari che nel corso dell'anno di riferimento abbiano subito una riduzione dell'Isee dovuta a licenziamento o mobilità o cassa integrazione guadagni che abbia comportato l'equiparazione economica a quella sopra descritta. Tale esenzione è applicabile previa presentazione documentale e verifica da parte degli uffici preposti e verrà decurtata nell'anno successivo a quello di riferimento: riduzione del 100%;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50%;

6- di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

 di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI e TASI occupante	Acconto	30 luglio
		30 settembre
	Saldo	30 dicembre
	<u></u>	

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006:
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

PARERE SULLA REGOLARIT (Art. 12 L.R. 23/12/20	
Si esprime parere lavouvo le	
Milazzo, lì 21/05//8014	•
Il Responsabile dell'Istruttoria	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Il Responsative del servizio
•	jų.
PARERE SULLA REGOLA (Art.12 L.R.23/12/	/2000 n 30)
Si esprime parere Favorerde, riservandos	de apportare le consequent variazioni
al bilances stabilmente r	d'apportane le consequent variazioni resquilibrato 2012/14 attualmente al stero degli Interns.
Vaglio del compretente Mini	stero deel Interni
Milazzo, lì 23/05/2014	
_	
Il Responsabile dell'Istruttoria	N Responsabile del servizio
II Dirig	ente Ragionier Generale
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 DI COPERTURA FINANZIARIA DI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
() Si attesta che l'impegno di spesa di	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Milazzo lì	
Il Responsabile dell'istruttoria	Il Responsabile Generale Ragioniere Generale
Il Dirige	ente



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del C.C. n.13 del 22/05/2014 "Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014".

Vista la proposta di delibera di cui all'oggetto, trasmessa con nota prot. n.373/UP del 22/05/2014;

Viste le vigenti disposizioni di Legge citate ed applicabili in materia;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla citata proposta di delibera;

Visto in particolare l'art. 1, comma 639 Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art.1 comma 677 della Legge 147/2013 sopra citata, così come modificato dall'art.1 comma I, lettera a) D.L. 16/2014, convertito con modifiche dalla Legge 68/2014, che impone vincoli in merito alla determinazione, sotto il profilo impositivo, rientrante sempre nella potestà dell'ente locale, delle aliquote IMU e TASI, stabilendo che la loro somma per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge per l'anno precedente;

Visto, altresì, lo stesso art.1 comma 1, lettera a) D.L. 16/2014, convertito con modifiche dalla Legge 68/2014, che introduce la possibilità di elevare l'aliquota massima di un ulteriore 0,8 per mille, a condizione che vengano finanziate agevolazioni tali da generare un carico di TASI sull'abitazione principale che non ecceda l'IMU 2012 sulla medesima tipologia di immobile:



Tenuto conto che l'ente ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con deliberazione del Commissario ad acta n.2 del 11/01/2013 e che, pertanto, dovrà deliberare le aliquote e/o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita dalla legge ex art. 251 TUEL;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n.1 del 21/02/2013,

Rilevato che nella suddetta proposta di delibera n.13 qui esaminata l'aliquota TASI per l'abitazione principale è stata prevista nella misura dell'1,7 per mille, inferiore all'aliquota massima prevista dalla sopra citata norma pari al 2,5 per mille e ciò in palese contrasto con quanto disposto dall'art.251 del vigente TUEL D.Lgs. 267/2000;

per la motivazione sopra esposta, questo Collegio esprime parere <u>non favorevole</u> all'approvazione della superiore proposta di delibera.

Milazzo, 03/07/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giuseppe Cambria -

Presidente

Dott. Antonino Piraino

Componente /

Dott. Giuseppe Magistri -

Componente



Il Sagratorio Canarala
Il Segretario Generale F. TO SANTI ALLIGO
ale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive
a 21) G - 2014
G. 2014 per rimanervi per quindici giorni
I Segretario Comunale
Il Segretario Comunale To Dott.ssa Lucia Messin
1 2 7 1 1001 - 44
ale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive
4
ci) giorni dalla sua pubblicazione
ente esecutiva (art.12, comma 1, della
Il Segretario Generale
II Segretatio Senti at
eliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa to

ı